QUESTURA DI GROSSETO
Ufficio di Gabinetto

COMUNE DI ROCCASTRADA - - Prot. in entrata n. 0002471 del 16/02/2026

Cat.A.4/2026/Gab. Grosseto, *data del protocollo*

OGGETTO: Referendum confermativi domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.
Disciplina della propaganda elettorale.

CAPO GABINETTO	S E D E
DIRIGENTE DIGOS	S E D E
DIRIGENTE DIVISIONE P.A.C.	S E D E
DIRIGENTE U.P.G.S.P.	S E D E
COORDINATORI U.P.G.S.P. E C.O.T.	S E D E
COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	GROSSETO
COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	GROSSETO
COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI	LORO SEDI

e, per conoscenza:

PREFETTO DI	GROSSETO
VICARIO DEL QUESTORE	GROSSETO
DIRIGENTE SEZIONE POLIZIA STRADALE	GROSSETO

Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, si svolgeranno i referendum confermativi ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo 2026 dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e lunedì 23 marzo 2026 dalle ore 07.00 alle ore 15.00. A seguire si svolgerà lo scrutinio delle schede.

Ciò premesso, anche con riferimento alla circolare della Prefettura di Grosseto nr. 8151 del 12.02.2026, si elencano le principali disposizioni disciplinanti la materia in esame.

- Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento o dei promotori del referendum.

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n.l41 (legge di stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.
Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, nr. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge, si applicano le disposizioni della citata legge nr. 212/1956 e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi di promotori del referendum, che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto, devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 16 febbraio 2026.

- delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 212/1956, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i gruppi promotori del referendum che ne abbiano fatto richiesta, ***tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 17 e venerdì 20 febbraio 2026.***

- inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda:

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 20 febbraio 2026, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art, 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

- Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili:

Sempre da venerdì 20 febbraio 2026, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della citata legge n. 130/1975.
Inoltre, ai sensi dell'art. 59 comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.) così come modificato dall'art.49 del citato DPR 610/96, la propaganda elettorale mediante altoparlante istallato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco del Comune ove si svolge la propaganda ovvero, nel caso in cui venga svolto in più Comuni, dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.

- Diffusione di sondaggi demoscopici:

Nei quindici giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 7 marzo 2026, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

COMUNE DI ROCCASTRADA - - Prot. in entrata n. 0002471 del 16/02/2026

COMUNE DI ROCCASTRADA - - Prot. in entrata n. 0002471 del 16/02/2026

➢ Inizio del divieto di propaganda:

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della citata legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 21 marzo a lunedì 23 marzo 2026, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n.212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

➢ Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici:

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con ordinato svolgimento delle operazioni di voto.
Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Si raccomandano accurati controlli preventivi in materia di affissioni non autorizzate e scritte abusive a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore, comunicando tempestivamente a questo Ufficio di Gabinetto ogni episodio di particolare valenza.

Di ogni novità di rilievo dovrà essere informato questo Ufficio di Gabinetto.

IL QUESTORE
Ciccimarra

/sb